

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 141 DEL 10-07-2025

Oggetto: Determina unica per affidamento diretto per Fornitura di materiale necessario alla realizzazione di recinzioni temporanee per prevenzione danni da ungulati per due aziende agricole con sede all'interno del Parco della Maremma - ditta METALFERRO (SI) CIG/SMART CIG: B790CC0B5D

IL DIRETTORE

VISTO l'articolo 1 dello Statuto del Parco Regionale della Maremma, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°44 del 27 agosto 2007, che determina le finalità e gli obiettivi del Parco medesimo;

Preso atto che il succitato articolo 1 del vigente Statuto del Parco Regionale della Maremma cita testualmente:” *L'Ente Parco Regionale della Maremma, istituito con legge regionale n°24/1994, in conformità ai principi generali della legge n°394/1991, ha per fine la tutela istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali e storiche della Maremma, in funzione del loro uso sociale, e per la promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale. L'Ente persegue la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema, per uno sviluppo sostenibile*”;

VISTA la legge 06 dicembre 1991 n°394 e successive modifiche - *Legge quadro sulle aree protette* -;

VISTO il vigente Piano per il Parco, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°61 del 30 dicembre 2008 il quale, all'articolo 27 ter, determina espressamente che l'Ente Parco provvede all'indennizzo dei danni alle colture agricole arrecati dalla fauna selvatica all'interno dell'area protetta, precisando inoltre che le modalità ed i tempi di indennizzo vengono determinati con apposito atto del Consiglio Direttivo;

VISTO il Regolamento del Parco della Maremma, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°17 del 21 aprile 2016, il quale, al Titolo VII, determina le modalità ed i tempi di liquidazione dei danni alle colture agricole;

VISTO l'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992 n°157 - *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio* – che vieta espressamente l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;

VISTA la legge regionale n°10 del 09 febbraio 2016 - *Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994*;

VISTO il Programma annuale di gestione delle popolazioni di ungulati relativo all'anno 2025 approvato con Delibera di consiglio direttivo n.23 giugno 2025, che analizza e sintetizza le attività svolte nel campo della gestione della fauna selvatica e del contenimento dei danni al patrimonio forestale ed alle colture agricole;

VISTO il “*Disciplinare per l'accertamento e l'indennizzo dei danni alle colture agricole ai sensi del Titolo VII del Regolamento del Parco Regionale della Maremma*” approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 in data 18/02/2022;

CONSIDERATO che il suddetto Disciplinare prevede anche: ” *omissis 2. In relazione a quanto definito nel precedente comma 1 il proprietario o conduttore del fondo agricolo è sempre obbligato a mettere in campo tutte le adeguate azioni e misure di prevenzione volte alla corretta gestione delle colture in atto; ciò tramite la programmazione ed il coordinamento con il personale tecnico e di vigilanza i quali provvederanno a fornire le necessarie specifiche tecniche in armonia con i contenuti del piano annuale di gestione nominato al comma precedente. 3. Al fine di ottimizzare la collaborazione tra Ente Parco ed aziende agricole e con l'intento di prevenire e ridurre i danni alle colture agricole all'interno dell'area protetta, i proprietari o i conduttori dei fondi agricoli devono obbligatoriamente e preventivamente comunicare al personale tecnico e di vigilanza del Parco l'impianto di colture su superfici superiori ad 1.00.00 Ha (o su superfici inferiori ad 1.00.00 Ha in caso di coltivazioni intensive o di alta specializzazione: colture ortive, florovivaistiche, vigneti, frutteti, oliveti), in modo da definire, programmare ed attivare le*

necessarie azioni di prevenzioni e difesa. Per le superfici coltivate superiori a 5.00.00 ettari alla Comunicazione obbligatoria si deve aggiungere formale accordo al rilascio degli stradoni di cui al successivo art. 5 comma 1 e delle azioni di cui al comma 2 del medesimo art. 5. L'inadempienza degli obblighi di cui al presente comma determina la riduzione dell'indennizzo degli eventuali danni alle colture medesime nella misura del 50% dell'importo stimato. Per le modalità di comunicazione si fa riferimento all'art. 2 del presente Disciplinare omissis";

CONSIDERATO inoltre che il medesimo Disciplinare prevede che: *"omissis ... L'Ente Parco regionale della Maremma provvederà, in relazione alle proprie disponibilità annuali di bilancio, a fornire ai proprietari o ai conduttori di fondi agricoli di cui al precedente articolo 3 comma 3, i materiali per porre in opera ed attivare efficaci sistemi di prevenzione dei danni alle colture agricole; lo stesso personale dell'Ente Parco fornirà il supporto tecnico per definire l'ottimale messa in opera dei sistemi di prevenzione..... E' obbligo del proprietario o conduttore del fondo porre in opera e gestire la tipologia di intervento di prevenzione comunicata e concordata con l'Ente Parco regionale della Maremma. Il materiale verrà fornito dallo stesso Ente Parco gratuitamente alle singole aziende agricole previa sottoscrizione di scrittura privata tra le parti; la messa in opera verrà effettuata dal personale dell'azienda agricola medesima.... Omissis"*

VISTA la richiesta di materiale per recinzioni temporanee, formulata ai sensi del predetto disciplinare, da parte di due aziende agricole localizzate all'interno del territorio Parco: Azienda Agricola Moretti Marcello - loc. Trappolaccia - Comune di Grosseto e Azienda Agricola Valentina Nuova - loc., La Valentina Nuova, Talamone – Comune di Orbetello;

PRESO ATTO della successiva "Relazione per gli interventi di prevenzione" prot. n.1632 del 23/06/2025 agli atti d'ufficio, redatta dalla "Società Agrofauna srls", incaricata dall'Ente della stima dei danni alle colture agricole all'interno del territorio del Parco. La relazione prevede la valutazione dei materiali occorrenti per la realizzazione delle recinzioni temporanee di protezione delle colture agricole dalla predazione da parte degli ungulati selvatici e il costo di massima per l'acquisto dei materiali stimato in € 9.103,50 al netto di IVA;

CONSIDERATO che il materiale in ferro necessario alle opere di prevenzione danni risulta il seguente:

Azienda Agricola Moretti Marcello, loc. La Trappolaccia – Comune di Grosseto

Tipologia opera di prevenzione recinzione temporanea prevenzione danni ungulati, sviluppo lineare: mt 1200

- n.200 Foglio rete elettrosaldata maglia 10x10 diametro 5mm (da tagliare a metà)

- n.1000 paletti in ferro da armatura diametro mm. 16 altezza m.3,00 (da tagliare a metà)

Azienda Agricola La Valentina Nuova, Talamone – Comune di Orbetello

Tipologia opera di prevenzione recinzione temporanea prevenzione danni ungulati, sviluppo lineare: mt 800

- n.134 Foglio rete elettrosaldata maglia 10x10 diametro 5mm (da tagliare a metà)

- n.540 paletti in ferro da armatura diametro mm. 16 altezza m.3,00 (da tagliare a metà)

CONSIDERATA la necessità di intervenire con urgenza all'acquisizione dei materiali necessari allo scopo di cui sopra, vista la stagione agraria in pieno sviluppo e l'avvicinarsi del periodo di fruttificazione delle colture, per concederli alle aziende agricole interessate;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 o dalle Centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, né convenzioni stipulate da altri soggetti aggregatori, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente determinazione;

RITENUTO di non suddividere l'affidamento in lotti in quanto trattasi di un unico servizio caratterizzato da unitarietà funzionale e poiché una suddivisione in lotti determinerebbe delle inefficienze in termini di adeguatezza e coordinamento delle prestazioni nonché di risultato del contratto;

VISTO il CPV - Forniture: 44316400-2 "Articoli di ferro"

DATO ATTO che è stato individuato come operatore economico affidatario:

- **METALFERRO S.r.l.**, con sede Legale a Siena o in Via Landucci n.1 C.F. P.IVA 01110000526 – PEC: metalferro@pec.it

EVIDENZIATO che l'operatore economico in parola è in possesso di adeguata capacità tecnica professionale per lo svolgimento del servizio in quanto è operatore di comprovata e documentata esperienza ed affidabilità nell'ambito dei contratti di cui all'oggetto presso altre amministrazioni;

PRESO ATTO che il preventivo presentato dalla ditta METALFERRO S.r.l con Prot Arr. 0001682 del 27-06-2025 risulta adeguato e congruo in relazione all'esigenze ed in base alle attuali condizioni di mercato;

CHIARITO che il valore dell'affidamento ai sensi dell'articolo 14, ivi comprese le opzioni e al netto dell'IVA, è pari ad € 8.001,60 oltre IVA;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera b) del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (Codice): << (..) *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture (..) di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali (..)>>;*

VISTO che non è necessario redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e, di conseguenza, risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Preso atto che trattandosi di fornitura, non è necessaria l'indicazione dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; non è necessaria l'indicazione del CCNL e dei costi della manodopera;

RITENUTO di non prevedere clausola di revisione prezzi in quanto trattasi di contratto avente ad oggetto prestazioni ad esecuzione istantanea;

VISTO il quadro economico di progetto costituito da:

-prezzo di affidamento euro 8.001,60

-IVA al 22% euro 1.760,35;

TOT. € 9.761,95

DATO ATTO che, considerato l'importo del presente affidamento inferiore ad €140.000,00, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

EVIDENZIATO che, in osservanza delle norme sulla cd. digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, l'affidamento è stato realizzato sulla piattaforma certificata START;

VISTA la richiesta di preventivo effettuata in data 30.06.2025 mediante strumento telematico di negoziazione START Regione Toscana, piattaforma digitale certificata, (report della procedura n. 025932/2025) – ditta METALFERRO S.r.l., con sede Legale a Grosseto in Via Landucci n. 1 C.F. / P.IVA n. 01110000526 – PEC: metalferro@pec.it;

DATO ATTO che la documentazione presentata in piattaforma dall'operatore economico risulta corretta e completa come di seguito indicata e conservata agli atti:

-dichiarazione amministrativa comprensiva di dichiarazione tracciabilità dei flussi;

- dichiarazione semplificata possesso requisiti;
- offerta economica;

VISTA l'offerta economica dell'operatore inoltrata tramite procedura S.T.A.R.T. dall'operatore economico ditta METALFERRO S.r.l., con sede Legale a Grosseto in Via Landucci n. 1 C.F. / P.IVA n. 01110000526 – PEC: metalferro@pec.it, pari a:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 0,0000 %.

Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 8.001,60

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro –

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 8.001,60

CONSIDERATO che l'Importo di aggiudicazione risulta pertanto **€ 8.001,60 oltre IVA al 22% (euro 1.760,35) per un TOT. € 9.761,95:**

PRECISATO che:

-in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 53 comma 4, di non richiedere la garanzia definitiva (art. 117) in considerazione della scarsa rilevanza economica dell'affidamento, della tipologia di prestazioni e della modalità di adempimento delle stesse;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'articolo 15, il responsabile di progetto è l'Arch. Enrico Giunta e che non sussistono, né in capo a questi né in capo agli altri partecipanti al procedimento, ipotesi di conflitto di interessi ai sensi degli articoli 16 del Codice, dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, co 9, lett. e), della L. n. 190/2012;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 18 del Codice, il contratto di cui in affidamento verrà stipulato con corrispondenza secondo l'uso commerciale;

DATO ATTO che il suddetto è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

RILEVATO il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di **€ 9.761,95 (di cui IVA 1.760,35)** trova copertura al conto 71.03.60 – B14C0001 “Costi per risarcimenti danni fauna e avifauna”;

EVIDENZIATO che, in quanto contratto di valore inferiore a €40.000, ai sensi dell'Allegato I.4, l'operatore non è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo;

PRESO ATTO dell'Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti) del D.Lgs 36/2023 comma 1. relativamente alle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, per cui gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 52 di cui al punto che precede la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, come da Direttiva dell'Ente parco di cui alla Del. C. n 43 del 23.12.2024;

DATO ATTO che:

l'ID Appalto B78239EC-35E5-4D3E-80F6-6D56FE92B993

CIG/SMART CIG B790CC0B5D

RICHIAMATO il LOG trasmissioni di START

ACQUISITI i pareri previsti dal Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse quale parte sostanziale della presente determinazione;
2. **DI APPROVARE:**
 - la richiesta di preventivo - lettera di invito caricata in piattaforma start;
 - le condizioni particolari di contratto caricate in piattaforma START;
3. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. B), l'appalto di fornitura alla ditta METALFERRO S.r.l., con sede Legale a Grosseto in Via Landucci n. 1 C.F. / P.IVA n. 01110000526 – PEC: metalferro@pec.it, per l'importo di € 8.001,60 oltre IVA al 22% (euro 1.760,35) per un TOT. € 9.761,95, alle condizioni tutte previste negli atti di affidamento e nell'offerta dallo stesso operatore inviata;
4. **DI CONFERMARE** la spesa di € 9.761,95 al conto 71.03.60 – B14C0001 “*Costi per risarcimenti danni fauna e avifauna*”;
5. **DI ATTESTARE** che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti dell'Ente non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
6. **DI DEMANDARE** agli uffici incaricati la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio;
7. **DI DEMANDARE** agli uffici incaricati la comunicazione tempestiva in Banca Dati Nazionale Contatti Pubblici (BDNCP) delle schede ANAC inerenti tutto il ciclo di vita del contratto ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del Codice;
8. **DI DEMANDARE** agli uffici incaricati la pubblicazione degli atti in “Amministrazione trasparente” nella sotto-sezione ‘bandi di gara e contratti’ garantendo altresì il collegamento con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. **DI DEMANDARE** agli uffici incaricati la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9 del Codice;
10. **DI SIGNIFICARE** che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Toscana ai sensi dell'art.120 c.1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione sul Profilo del committente.

Il Responsabile
Arch. Enrico Giunta

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.